

# Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 127

34° anno

17 maggio 1991

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
91/C 127/01	ECU.....	1
91/C 127/02	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni tra imprese formulato nella sua quarta riunione del 3 aprile 1991 sul progetto preliminare di decisione relativa al caso IV/M.042 — Alcatel/Telettra .....	2
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
91/C 127/03	Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e (*), dall'altro, che stabiliscono una collaborazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma Erasmus (programma d'azione comunitario in materia di mobilità degli studenti universitari) ....	3

---

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

16 maggio 1991

(91/C 127/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3237	Scudo portoghese	180,138
Marco tedesco	2,05717	Dollaro USA	1,21690
Fiorino olandese	2,31771	Franco svizzero	1,74199
Sterlina inglese	0,694498	Corona svedese	7,40118
Corona danese	7,86847	Corona norvegese	8,01328
Franco francese	6,98317	Dollaro canadese	1,39773
Lira italiana	1531,10	Scellino austriaco	14,4762
Sterlina irlandese	0,768293	Marco finlandese	4,86273
Dracma greca	225,053	Yen giapponese	167,141
Peseta spagnola	127,670	Dollaro australiano	1,55316
		Dollaro neozelandese	2,05801

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni tra imprese formulato nella sua quarta riunione del 3 aprile 1991 sul progetto preliminare di decisione relativa al caso IV/M.042 — Alcatel/Telettra (\*)**

(91/C 127/02)

1. Nonostante le elevatissime quote di mercato detenute sui mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna, il comitato accetta l'analisi della Commissione che considera la concentrazione in progetto compatibile col mercato comune giustificandola con i motivi indicati nel progetto preliminare di decisione visto che detta concentrazione non potrà in essere una posizione dominante atta ad ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva sul mercato comune o su una sua parte sostanziale. In effetti:

- l'influenza di Telefonica, acquirente che opera in regime di monopsonio, farà da contrappeso all'impresa costituita tramite la concentrazione,
- le relazioni verticali tra Telefonica e il suo fornitore principale saranno eliminate e
- i concorrenti di tale impresa saranno in grado di accrescere il volume delle loro vendite a Telefonica.

2. D'altra parte il comitato giudica necessari e sufficienti gli obblighi imposti dalla Commissione ad Alcatel ed intesi ad eliminare un importante ostacolo strutturale per l'accesso ai mercati delle apparecchiature di trasmissione in Spagna. Grazie a tale eliminazione e alla sua politica diversificata di acquisto, Telefonica potrà aumentare i suoi acquisti presso fornitori diversi dall'impresa derivante dalla concentrazione in progetto.

3. Il comitato invita la Commissione a tenerlo regolarmente informato del progressivo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2 del progetto preliminare di decisione.

4. Il comitato raccomanda la pubblicazione del presente parere.

---

(\*) La decisione è stata adottata il 12 aprile 1991 e pubblicata nella GU n. L 122 del 17. 5. 1991.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e (\*), dall'altro, che stabiliscono una collaborazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma Erasmus (programma d'azione comunitario in materia di mobilità degli studenti universitari)**

(91/C 127/03)

COM(91) 128 def.

*(Presentata dalla Commissione il 30 aprile 1991)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che con decisione 87/327/CEE (1) il Consiglio ha approvato il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti universitari (ERASMUS), emendato con decisione 89/663/CEE (2);

considerando che il 5 novembre 1990 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con i paesi dell'EFTA e il Liechtenstein, in conformità di orientamenti specifici di negoziati, accordi bilaterali aventi come obiettivo la cooperazione in materia di educazione e formazione nell'ambito del programma ERASMUS;

considerando che un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e (\*), arricchisce l'impatto del programma ERASMUS a tal punto da promuovere una collaborazione interuniversitaria e da rafforzare il livello di competenze delle risorse umane in Europa,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità economica europea e (\*) che stabilisce la collaborazione in materia di educazione e formazione nel quadro del programma ERASMUS è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è annesso alla decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procederà all'espletamento delle procedure di notifica conformemente all'articolo 13 dell'accordo.

---

(\*) Il Regno di Norvegia/ il Regno di Svezia/ la Repubblica d'Austria/ la Repubblica di Finlandia/ la Repubblica d'Islanda/ la Confederazione svizzera/ il Principato del Liechtenstein.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20.

(2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 23.

**Accordo fra la Comunità economica europea e <sup>(1)</sup> per la cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione nel quadro del programma ERASMUS**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

in appresso chiamata la «Comunità»,

*Articolo 1*

e

Fra la Comunità e ... verrà istituita una cooperazione nel campo della cooperazione e della mobilità interuniversitaria nel contesto della realizzazione del programma ERASMUS. Le azioni del programma ERASMUS sono specificate nell'allegato I.

(<sup>1</sup>),

*Articolo 2*

in appresso chiamata «<sup>(2)</sup>»,

Ai fini del presente accordo il termine «università» viene usato per coprire tutti i tipi di istituti di istruzione post-secondaria e formazione professionale che rilasciano, eventualmente nell'ambito di una formazione superiore, qualifiche o diplomi di livello avanzato, qualunque ne sia la rispettiva denominazione negli Stati membri.

in appresso chiamate «parti contraenti»,

considerando che la Comunità ha adottato il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti universitari, qui di seguito chiamata «ERASMUS»;

Possono beneficiare dell'aiuto nell'ambito del programma ERASMUS gli studenti iscritti in questi istituti, a prescindere dal tipo di studi, fino al grado di dottorato compreso, sempre che il periodo di studi effettuato nell'università ospite, compatibile con il corso di studi dell'università di provenienza, si integri nella formazione professionale dello studente.

considerando che le parti contraenti hanno un comune interesse nella cooperazione in questo campo come componente della più ampia cooperazione fra la Comunità e i paesi dell'EFTA in materia di istruzione e formazione professionale con l'obiettivo di contribuire ad uno sviluppo dinamico e omogeneo in questo campo;

Il programma ERASMUS non copre le attività di ricerca né di sviluppo tecnologico.

considerando in particolare che la cooperazione fra la Comunità e ..., con l'obiettivo di conseguire gli obiettivi fissati per il programma ERASMUS nell'ambito di una rete di cooperazione interuniversitaria con la partecipazione della Comunità e dei paesi dell'EFTA nel loro complesso rafforza di per sé l'impatto delle azioni del programma ERASMUS migliorando i livelli di preparazione delle risorse umane nella Comunità e ...;

*Articolo 3*

considerando che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione di ... al programma ERASMUS;

A meno che non sia disposto diversamente in questo articolo, i richiami agli Stati membri di cui all'allegato I del presente accordo per l'applicazione dello stesso accordo riguardano anche il ...

considerando che una fattiva cooperazione in questo campo comporta un generale impegno di ambedue le parti in vista di sforzi complementari per stimolare la mobilità degli studenti;

Nella misura in cui sono interessate le varie azioni del programma ERASMUS, la partecipazione di università di ... alle attività di ERASMUS sarà soggetta alle condizioni e regole specifiche enunciate nel presente articolo.

1. Azione 1: Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea.

Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell'azione 1 dell'allegato I del presente accordo.

(<sup>1</sup>) Il Regno di Norvegia/ il Regno di Svezia/ la Repubblica d'Austria/ la Repubblica di Finlandia/ la Repubblica d'Islanda/ la Confederazione svizzera.

(<sup>2</sup>) Norvegia/ Svezia/ Austria/ Finlandia/ Islanda/ Svizzera.

1) Le università di ... possono partecipare formalmente e ottenere aiuti per la partecipazione ai programmi di cooperazione interuniversitaria (PCI).

Ai fini della creazione di una rete di cooperazione internazionale fra la Comunità e ... sarà data preferenza a PCI multilaterali. In conformità di questo principio i PCI dovranno includere università di almeno due Stati membri della Comunità. Tuttavia, nel primo anno di operatività del presente accordo, potranno eccezionalmente beneficiare di un aiuto finanziario i PCI comprendenti una o più università di almeno uno Stato membro della Comunità.

- 2) Non potranno essere prese in considerazione per un aiuto finanziario le attività nell'ambito dell'azione 1 svolte unicamente fra università di ... e paesi dell'EFTA, anche se questi ultimi hanno un accordo di cooperazione con la Comunità riguardante ERASMUS.
- 3) Secondo le modalità indicate nei punti 1) e 2), le università di ... beneficeranno delle misure che rientrano nell'ambito di questa azione allo stesso titolo delle università degli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.

## 2. Azione 2: Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti.

Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell'azione 2 dell'allegato I al presente accordo.

- 1) Le borse di studio ERASMUS possono essere concesse agli studenti di ... al fine di facilitare un periodo di studio in un altro Stato membro della Comunità e viceversa. Questi studenti dovranno essere cittadini o residenti stabili negli Stati membri della CEE o di ... Non saranno concesse borse di studio a studenti di ... ai fini di facilitare un periodo di studio in un altro Stato dell'EFTA (o viceversa), anche se questo paese ha un accordo di cooperazione con la Comunità riguardante ERASMUS.
- 2) Le borse di studio ERASMUS per studenti provenienti da università di ... saranno gestite dalle autorità competenti di ..., le quali saranno designate da ... a tal fine.
- 3) Secondo le modalità indicate nei punti 1) e 2), gli studenti universitari di ... possono beneficiare delle misure specificate all'azione 2 dell'allegato I del presente accordo allo stesso titolo degli studenti universitari degli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.

3. Azione 3: Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio.

Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell'azione 3 dell'allegato I al presente accordo.

Potranno partecipare e beneficiare delle misure di cui alla presente azione le istituzioni e gli organismi pertinenti di ... allo stesso titolo di istituzioni e organismi similari negli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.

4. Azione 4: Misure complementari per promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità.

Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell'azione 4 dell'allegato I al presente accordo. Potranno partecipare e beneficiare della misura di cui alla presente azione le istituzioni e gli organismi pertinenti di ... allo stesso titolo di istituzioni e organismi similari negli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.

## Articolo 4

1. ... fornirà un contributo annuo al finanziamento del programma ERASMUS ad iniziare dall'anno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente accordo fino all'anno di calendario in cui inizia l'ultimo anno accademico di applicazione del presente accordo.

2. Questo contributo finanziario annuo di ... sarà determinato in misura proporzionale al bilancio complessivo annuo del programma ERASMUS.

3. Il fattore di proporzionalità che regola il contributo di ... sarà determinato dal rapporto fra il suo prodotto interno lordo (PLI) ai prezzi di mercato e la somma del prodotto interno lordo, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e di ... Questo rapporto sarà calcolato annualmente sulla base degli ultimi dati statistici OCSE disponibili.

4. All'inizio di ogni anno la Commissione informerà ... circa l'importo degli stanziamenti disponibili nel bilancio della Comunità per quell'anno riguardo al programma ERASMUS. La Comunità comunicherà a ... le variazioni di questo importo che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

5. Oltre al contributo annuo menzionato al paragrafo 1, ... dovrà corrispondere prima dell'entrata in vigore di questo accordo un contributo iniziale di ... ecu a copertura dei costi del lavoro preliminare di preparazione svolto dalla Commissione in relazione con la realizzazione di questo accordo.

6. Le regole che disciplinano i contributi finanziari di ... allo sviluppo del programma ERASMUS saranno quelle enunciate all'allegato II al presente accordo.

#### Articolo 5

Fatte salve le particolari disposizioni di cui all'articolo 4 del presente accordo riguardanti la partecipazione di università di ..., le condizioni e le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande e le modalità e le condizioni per la concessione di borse di studio e la stipulazione di contratti nell'ambito del programma ERASMUS sono quelle applicabili alle università della Comunità.

#### Articolo 6

1. Viene istituito un comitato congiunto.
2. Il comitato è responsabile dell'attuazione del presente accordo.
3. La delegazione della Comunità adotterà le appropriate disposizioni per garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni adottate dalla Comunità in relazione all'attuazione del programma ERASMUS.
4. Ai fini della corretta attuazione dell'accordo le parti contraenti scambieranno informazioni e, su domanda di una delle parti, si avvieranno consultazioni nell'ambito del comitato.
5. Il comitato può emettere pareri ed elaborare orientamenti riguardanti la realizzazione del programma ERASMUS per quanto concerne la partecipazione di ...
6. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
7. Il comitato è composto da un lato da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti di ...
8. Il comitato agirà di comune accordo.
9. Il comitato si riunirà su richiesta di una delle parti contraenti conformemente alle condizioni contemplate dal suo regolamento interno.

#### Articolo 7

Le decisioni riguardanti la selezione dei progetti descritti nell'allegato I (azioni 1, 3 e 4) saranno prese dalla Commissione delle Comunità europee.

Le decisioni riguardanti l'assegnazione di borse di studio ERASMUS a studenti provenienti dalle università di ... (azione 2) saranno prese dalle autorità competenti di ... in stretta cooperazione con le università partecipanti. A

tal fine la Commissione delle Comunità europee fornirà istruzioni alle suddette autorità competenti.

#### Articolo 8

Le parti contraenti si impegnano a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno di studenti, insegnanti e amministratori universitari che si spostano fra ... e la Comunità allo scopo di partecipare alle attività cui si riferisce il presente accordo.

#### Articolo 9

... presenterà alla Commissione, per assisterla nella stesura della sua relazione annuale sul programma ERASMUS e di una relazione sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma, una nota in cui sono descritte le misure adottate da ... al riguardo. Copia di queste relazioni sarà trasmessa a ...

#### Articolo 10

Per le procedure di partecipazione, contratti, relazioni da presentare ed altri adempimenti amministrativi per il programma ERASMUS, le lingue da usare saranno le lingue ufficiali della Comunità.

#### Articolo 11

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in vigore il trattato che istituisce la Comunità alle condizioni in esso enunciate e, dall'altro, al territorio di ...

#### Articolo 12

1. Il presente accordo è stipulato per un periodo di cinque anni accademici successivi alla sua entrata in vigore. Esso può essere rinnovato per un altro periodo di cinque anni previo accordo fra le parti contraenti. Entro la fine del terzo anno accademico successivo alla sua entrata in vigore sarà effettuato un riesame dell'accordo.

2. Qualora la Comunità proceda ad una revisione del programma ERASMUS, il presente accordo può essere rinegoziato o rescisso. A ... sarà notificato l'esatto contenuto del programma riveduto entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Le parti contraenti dovranno notificare a vicenda entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità se viene richiesta una rinegoziazione o una rescissione dell'accordo. In caso di rescissione, le disposizioni pratiche per regolare gli impegni in sospeso saranno oggetto di negoziati fra le parti contraenti.

3. Ciascuna parte contraente può ad ogni momento chiedere una revisione dell'accordo. A tal fine essa presenterà una domanda all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono incaricare il comitato congiunto dell'esame di questa domanda e, se del caso, presentargli raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

#### *Articolo 13*

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure vigenti. Subordinatamente alla reciproca notifica da parte delle parti contraenti del completamento delle procedure necessarie al-

l'uopo, esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica stessa. Tuttavia, qualora tale notifica non sia avvenuta entro la fine di settembre dell'anno considerato, le disposizioni dell'accordo diventeranno operative soltanto con effetto a partire dal secondo anno accademico successivo a detta notifica.

#### *Articolo 14*

Il presente accordo è redatto in duplice copia in danese, neerlandese, inglese, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo, e ciascuna di queste versioni farà testo.

### ALLEGATO I

#### AZIONE 1

##### **Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea**

1. La Comunità svilupperà ulteriormente la rete europea di cooperazione universitaria stabilita nell'ambito del programma ERASMUS ed intesa a promuovere gli scambi di studenti all'interno della Comunità.

La rete europea summenzionata sarà formata dalle università che, nell'ambito del programma ERASMUS, hanno concluso accordi ed organizzano programmi che prevedono lo scambio di studenti e di docenti con università di altri Stati membri e che assicurano il pieno riconoscimento dei periodi di studio effettuati fuori dall'università di origine.

Lo scopo principale degli accordi interuniversitari è di dare agli studenti di un'università la possibilità di seguire un periodo di studio pienamente riconosciuto in almeno un altro Stato membro, come parte integrante del titolo di studio o della qualifica accademica. Questi programmi comuni potrebbero all'occorrenza prevedere un periodo integrato di preparazione alla lingua straniera, nonché una cooperazione tra docenti e personale amministrativo per preparare le condizioni necessarie allo scambio di studenti ed al riconoscimento reciproco dei periodi di studio effettuati all'estero. Nella misura del possibile la preparazione linguistica dovrebbe essere iniziata nel paese d'origine prima della partenza dello studente.

Si darà priorità ai programmi che prevedono un periodo integrato di studi pienamente riconosciuto in un altro Stato membro. Per ciascun programma comune, ciascuna università partecipante riceverà aiuti fino ad un massimale annuo di 25 000 ecu per un primo periodo massimo di tre anni salvo revisione periodica.

2. Verranno inoltre forniti aiuti per gli scambi di docenti al fine di attuare moduli didattici integrati in altri Stati membri.
3. Verranno inoltre forniti aiuti a progetti comuni di elaborazione di programmi di studio fra università di diversi Stati membri, allo scopo di agevolare il riconoscimento accademico e di contribuire, mediante uno scambio di esperienze e di conoscenze, al processo di innovazione e di miglioramento dei corsi a livello comunitario.



4. Verranno inoltre accordati contributi fino a 20 000 ecu alle università che organizzano programmi didattici intensivi di breve durata, destinati a studenti di più Stati membri. Tale azione avrà carattere complementare.
5. La Comunità assicurerà inoltre un aiuto al personale docente e agli amministratori universitari chiamati a effettuare visite in altri Stati membri, per permettere loro di predisporre programmi di studi integrati con le università di tali Stati membri e per aumentare la loro conoscenza reciproca degli aspetti di formazione nei sistemi d'insegnamento superiore di altri Stati membri. Verranno inoltre assegnate borse per consentire al personale docente di effettuare una serie di conferenze specializzate in più Stati membri.

## AZIONE 2

### Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti

1. La Comunità svilupperà ulteriormente un programma di aiuto finanziario diretto per gli studenti delle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 87/327/CEE, i quali effettuino un periodo di studio in un altro Stato membro. Nello stabilire la spesa globale rispettivamente per le azioni 1 e 2, la Comunità terrà conto del numero di studenti che saranno scambiati all'interno della rete europea di cooperazione universitaria nel corso del suo sviluppo.
2. Le borse di studio concesse nell'ambito del programma ERASMUS saranno gestite dalle autorità competenti degli Stati membri. Tenuto conto dello sviluppo della rete universitaria europea, verrà assegnato ad ogni Stato membro un importo minimo di 200 000 ecu (equivalente a circa 100 borse di studio); il restante importo verrà attribuito ad ogni Stato membro in funzione del numero totale di studenti nelle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2, del numero totale dei giovani di età compresa fra i 18 e 25 anni in ogni Stato membro, del costo medio del viaggio fra il paese in cui è situata l'università del paese d'origine dello studente e quello dell'università ospite, nonché della differenza fra il costo della vita del paese dell'università d'origine dello studente e quello dell'università ospite.

Inoltre, la Commissione prenderà le misure necessarie per garantire una partecipazione equilibrata fra le varie discipline, per tener conto della domanda di programmi e del flusso degli studenti, nonché per risolvere determinati problemi specifici, in particolare il finanziamento di talune borse di studio che, a causa della struttura dei programmi eccezionali considerati, non possono essere gestite da organismi nazionali. La parte destinata a queste misure non potrà superare il 5 % del bilancio annuale globale attribuito alle borse di studio per studenti.

3. Le autorità competenti degli Stati membri preposte all'assegnazione delle borse accorderanno borse di studio per un importo massimo di 5 000 ecu per studente, per un soggiorno di un anno, alle condizioni seguenti:
  - a) le borse sono intese a compensare le spese supplementari di mobilità, vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale apprendimento della lingua straniera e il maggior costo della vita nel paese ospite (inclusa, se del caso, la spesa supplementare causata allo studente dal fatto di vivere fuori dal suo paese d'origine). Esse non sono destinate a coprire l'intero costo del soggiorno di studio all'estero;
  - b) sarà data la priorità agli studenti che frequentino corsi promossi nell'ambito della rete europea di cooperazione universitaria, ai sensi dell'azione 1, nonché agli studenti che beneficino del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), ai sensi dell'azione 3. Potranno anche essere erogate borse a studenti di corsi per cui siano stati presi accordi particolari al di fuori dell'ambito della rete, in un altro Stato membro, purché soddisfino i requisiti di eleggibilità;
  - c) le borse saranno accordate soltanto qualora il periodo di studio da effettuare in un altro Stato membro sia pienamente riconosciuto dall'università di origine dello studente. Tuttavia, tali borse di studio possono anche essere assegnate in via eccezionale qualora il periodo di studio da trascorrere in un altro Stato membro venga pienamente riconosciuto dall'università che rilascia la laurea in tale Stato membro, a condizione che tale disposizione figuri in un accordo interuniversitario concluso in base all'azione 1;
  - d) l'università ospite non addebiterà tasse d'iscrizione agli studenti in arrivo; se del caso, i titolari di borse continueranno a pagare le tasse presso le università del loro paese;
  - e) le borse saranno accordate per un sostanziale periodo di studi accademici in un altro Stato membro, della durata compresa tra tre mesi ed un anno accademico completo, oppure per un periodo supe-

riore a 12 mesi nel caso di programmi altamente integrati. Di norma non saranno accordate borse nel primo anno di studi universitari;

- f) tutte le borse o prestiti di cui gli studenti beneficiano nel proprio paese continueranno ad essere pienamente erogate nel periodo di studio che essi effettuano presso l'università ospite e per cui ricevono una borsa ERASMUS.

### AZIONE 3

#### **Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio**

Per migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi acquisiti in un altro Stato membro e dei periodi di studio ivi effettuati, la Comunità intraprenderà le seguenti azioni in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri:

1. Misure volte a promuovere il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), su base sperimentale e volontaria, in modo da permettere agli studenti che stanno frequentando o hanno terminato corsi di istruzione o formazione superiore di beneficiare di crediti accademici per corsi di tale natura seguiti presso le università di altri Stati membri. Alle università che partecipano al sistema pilota saranno erogati, in numero limitato, contributi annui fino a 20 000 ecu.
2. Misure volte a promuovere lo scambio a livello comunitario di informazioni sul riconoscimento accademico dei diplomi conseguiti e dei periodi di studio effettuati in un altro Stato membro, in particolare mediante l'ulteriore sviluppo della rete comunitaria europea dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi; a tali centri si erogheranno contributi annui fino a 20 000 ecu per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare mediante un sistema informatizzato di scambio di dati.

### AZIONE 4

#### **Provvedimenti complementari intesi a promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità**

1. I provvedimenti complementari sono intesi a finanziare:

- aiuti ad associazioni e consorzi di università, personale docente, amministratori o studenti operanti su base europea, in particolare per divulgare, all'interno della Comunità, le iniziative in settori specifici di formazione;
- pubblicazioni che facciano conoscere quali siano le possibilità di studio e d'insegnamento negli altri Stati membri o che richiamino l'attenzione sugli sviluppi importanti e sui modelli innovatori della cooperazione interuniversitaria della Comunità;
- altre iniziative volte a promuovere la cooperazione interuniversitaria nella Comunità nel campo della formazione professionale;
- misure atte ad agevolare la divulgazione delle informazioni sul programma ERASMUS;
- premi ERASMUS della Comunità europea da attribuire a studenti, personale docente, università o progetti ERASMUS che abbiano apportato un contributo di rilievo allo sviluppo della cooperazione interuniversitaria nella Comunità.

2. Il costo dei provvedimenti attuati ai sensi dell'azione 4 non supererà il 5 % degli stanziamenti annui previsti per il programma ERASMUS.

*ALLEGATO II***Regole finanziarie***Articolo 1*

Troverà applicazione il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare alla gestione degli stanziamenti.

*Articolo 2*

All'inizio di ciascun anno, o ogni volta che il programma ERASMUS sia sottoposto ad una revisione comportante un aumento dell'importo iscritto nel bilancio della Comunità ai fini della sua attuazione, la Commissione invierà a . . . una richiesta di fondi di importo corrispondente al suo contributo ai costi di cui al presente accordo.

Questo contributo sarà espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

. . . verserà il suo contributo ai costi annui derivanti dall'accordo in conformità della richiesta di fondi ed entro e non oltre un mese dalla trasmissione della richiesta di fondi. Ogni ritardo nel pagamento del contributo comporterà la corresponsione di interessi da parte di . . . sull'importo in sospeso dalla scadenza convenuta. Il tasso di interesse corrisponderà al tasso applicato da FECOM per il mese della scadenza convenuta, per le sue operazioni in ecu <sup>(1)</sup> aumentato di 1,5 punti percentuali.

---

<sup>(1)</sup> Tasso pubblicato mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

**Progetto di scambio di lettere che dovranno essere firmate in occasione della firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda che stabilisce la cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione nel quadro del programma ERASMUS**

*Lettera n. 1* (che deve essere firmata dall'Islanda)

(formula introduttiva)

Confermo con la presente e a nome della Repubblica di Islanda, il nostro accordo a che la somma totale assegnata all'Islanda sotto l'azione 2 del programma ERASMUS, in questo momento, non superi il minimo riportato nel paragrafo 2, azione 2, dell'allegato I all'accordo tra le Comunità economiche europee e la Repubblica d'Islanda che stabilisce la cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione nel quadro del programma ERASMUS. È chiaro, comunque, che questa situazione è soggetta a revisione da parte della Commissione paritetica prevista dall'accordo.

(formula di chiusura)

*Lettera n. 2* (che deve essere firmata dalla Comunità)

(formula introduttiva)

Accuso ricevuta, mediante la presente e a nome della Comunità, della Sua lettera del . . . , che cita quanto segue:

(citazione)

Confermo, a nome della Comunità, che questo corrisponde pienamente alla nostra concezione di come dovrebbe essere messo in atto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, che stabilisce la cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione, nel quadro del programma ERASMUS.

(formula di chiusura)

---

**Accordo fra la Comunità economica europea e il Principato del Liechtenstein per la cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione nel quadro del programma ERASMUS**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso chiamata la «Comunità»,

e

IL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

in appresso chiamata Liechtenstein,

parti contraenti,

considerando che:

la Comunità ha adottato il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti universitari, qui di seguito chiamato ERASMUS;

considerando che le parti contraenti hanno un comune interesse nella cooperazione in questo campo come componente della più ampia cooperazione fra la Comunità e i paesi dell'EFTA in materia di istruzione e formazione professionale con l'obiettivo di contribuire ad uno sviluppo dinamico e omogeneo in questo campo;

considerando in particolare che la cooperazione fra la Comunità e il Liechtenstein con l'obiettivo di conseguire gli obiettivi fissati per il programma ERASMUS nell'ambito di una rete di cooperazione interuniversitaria con la partecipazione della Comunità e dei paesi dell'EFTA nel loro complesso rafforza di per sé l'impatto delle azioni del programma ERASMUS migliorando i livelli di preparazione delle risorse umane nella Comunità e nel Liechtenstein;

considerando che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione del Liechtenstein al programma ERASMUS;

considerando che una fattiva cooperazione in questo campo comporta un generale impegno di ambedue le parti in vista di sforzi complementari per stimolare la mobilità degli studenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

Fra la Comunità e il Liechtenstein verrà istituita una cooperazione nel campo della cooperazione e della mobi-

lità interuniversitaria nel contesto della realizzazione del programma ERASMUS. Le azioni del programma ERASMUS sono specificate nell'allegato I.

*Articolo 2*

Ai fini del presente accordo il termine «università» viene usato per coprire tutti i tipi di istituti di istruzione post-secondaria e formazione professionale che rilasciano, eventualmente nell'ambito di una formazione superiore, qualifiche o diplomi di livello avanzato, qualunque ne sia la rispettiva denominazione negli Stati membri.

Possono beneficiare dell'aiuto nell'ambito del programma ERASMUS gli studenti iscritti in questi istituti, a prescindere dal tipo di studi, fino al grado di dottorato compreso, sempre che il periodo di studi effettuato nell'università ospite, compatibile con il corso di studi dell'università di provenienza, si integri nella formazione professionale dello studente.

Il programma ERASMUS non copre le attività di ricerca né di sviluppo tecnologico.

*Articolo 3*

A meno che non sia disposto diversamente in questo articolo, i richiami agli Stati membri di cui all'allegato I del presente accordo per l'applicazione dello stesso accordo riguardano anche il Liechtenstein.

Nella misura in cui sono interessate le varie azioni del programma ERASMUS, la partecipazione dell'università del Liechtenstein alle attività di ERASMUS sarà soggetta alle condizioni e regole specifiche enunciate nel presente articolo.

1. Azione 1: Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea

Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell'azione 1 dell'allegato I del presente accordo.

1) Le università del Liechtenstein possono partecipare formalmente e ottenere aiuti per la partecipazione ai programmi di cooperazione interuniversitaria (PCI). Ai fini della creazione di una rete di cooperazione internazionale fra la Comunità e il Liechtenstein sarà data preferenza ai PCI multilaterali. In conformità di questo principio i PCI dovranno includere università di almeno due Stati membri della Comunità. Tuttavia, nel primo anno di ope-

ratività del presente accordo, potranno eccezionalmente beneficiare di un aiuto finanziario i PCI comprendenti una o più università di almeno uno Stato membro della Comunità.

- 2) Non potranno essere prese in considerazione per un aiuto finanziario le attività nell'ambito dell'azione 1 svolte unicamente fra università del Liechtenstein e paesi dell'EFTA, anche se questi ultimi hanno un accordo di cooperazione con la Comunità riguardante ERASMUS.
- 3) Secondo le modalità indicate nei paragrafi 1 e 2, le università del Liechtenstein beneficeranno delle misure che rientrano nell'ambito di questa azione allo stesso titolo delle università degli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.

## 2. Azione 2: Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti.

Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell'azione 2 dell'allegato I al presente accordo.

L'ammontare minimo ripreso nell'azione 2.2 sarà pertanto nel caso del Liechtenstein fissato a 6 000 ecu.

- 1) Le borse di studio ERASMUS possono essere concesse agli studenti del Liechtenstein al fine di facilitare un periodo di studio in un altro Stato membro della Comunità e viceversa. Questi studenti dovranno essere cittadini o residenti stabili negli Stati membri della CEE o nel Liechtenstein. Non saranno concesse borse di studio a studenti del Liechtenstein ai fini di facilitare un periodo di studio in un altro Stato dell'EFTA (o viceversa), anche se questo paese ha un accordo di cooperazione con la Comunità riguardante ERASMUS.
- 2) Le borse di studio ERASMUS per studenti provenienti da università del Liechtenstein saranno gestite dalle autorità competenti del Liechtenstein, le quali saranno designate dal Liechtenstein a tal fine.
- 3) Secondo le modalità indicate nei paragrafi 1 e 2, gli studenti universitari del Liechtenstein possono beneficiare delle misure specificate all'azione 2 dell'allegato I del presente accordo allo stesso titolo degli studenti universitari degli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.

## 3. Azione 3: Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio

Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell'azione 3 dell'allegato I al presente accordo.

Potranno partecipare e beneficiare delle misure di cui alla presente azione le istituzioni e gli organismi pertinenti allo stesso titolo di istituzioni e organismi simili negli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.

## 4. Azione 4: Misure complementari per promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità

Il contenuto e gli obiettivi di questa azione sono quelli indicati nell'azione 4 dell'allegato I al presente accordo.

Potranno partecipare e beneficiare della misura di cui alla presente azione le istituzioni e gli organismi pertinenti del Liechtenstein allo stesso titolo di istituzioni e organismi simili negli Stati membri della Comunità e alle stesse condizioni.

### Articolo 4

1. Il Liechtenstein fornirà un contributo annuo al finanziamento del programma ERASMUS ad iniziare dall'anno di calendario successivo all'entrata in vigore del presente accordo fino all'anno di calendario in cui inizia l'ultimo anno accademico di applicazione del presente accordo.

2. Questo contributo finanziario annuo del Liechtenstein sarà stabilito su una base annua relativa al bilancio complessivo annuo del programma ERASMUS.

Per il primo anno d'azione di questa Convenzione, il contributo finanziario del Liechtenstein è stabilito a 35 000 ecu. I seguenti contributi annui del Liechtenstein saranno fissati nel quadro di lavoro del comitato congiunto.

Tali contributi dovranno inoltre essere almeno uguali ad un ammontare relativo al contributo della Confederazione elvetica calcolato in rapporto alla rispettiva popolazione del Liechtenstein e della Confederazione elvetica.

3. All'inizio di ogni anno la Commissione informerà il Liechtenstein circa l'importo degli stanziamenti disponibili nel bilancio della Comunità per quell'anno riguardo al programma ERASMUS. La Comunità comunicherà al Liechtenstein le variazioni di questo importo che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

4. Oltre al contributo annuo menzionato al paragrafo 1 del Liechtenstein dovrà corrispondere prima dell'entrata in vigore di questo accordo un contributo iniziale di 600 ecu a copertura dei costi del lavoro preliminare di preparazione svolto dalla Commissione in relazione con la realizzazione di questo accordo.

5. Le regole che disciplinano i contributi finanziari del Liechtenstein allo sviluppo del programma ERASMUS saranno quelle enunciate all'allegato II al presente accordo.

#### *Articolo 5*

Fatte salve le particolari disposizioni di cui all'articolo 4 del presente accordo riguardanti la partecipazione di università del Liechtenstein, le condizioni e le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande e le modalità e le condizioni per la concessione di borse di studio e la stipulazione di contratti nell'ambito del programma ERASMUS sono quelle applicabili alle università della Comunità.

#### *Articolo 6*

1. Viene istituito un comitato congiunto.
2. Il comitato è responsabile dell'attuazione del presente accordo.
3. La delegazione della Comunità adotterà le appropriate disposizioni per garantire il coordinamento fra l'attuazione del presente accordo e le decisioni adottate dalla Comunità in relazione all'attuazione del programma ERASMUS.
4. Ai fini della corretta attuazione dell'accordo le parti contraenti scambieranno informazioni e, su domanda di una delle parti, si avvieranno consultazioni nell'ambito del comitato.
5. Il comitato può emettere pareri ed elaborare orientamenti riguardanti la realizzazione del programma ERASMUS per quanto concerne la partecipazione del Liechtenstein.
6. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
7. Il comitato è composto da un lato da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti del Liechtenstein.
8. Il comitato agirà di comune accordo.
9. Il comitato si riunirà su richiesta di una delle parti contraenti conformemente alle condizioni contemplate dal suo regolamento interno.

#### *Articolo 7*

Le decisioni riguardanti la selezione dei progetti descritti nell'allegato I (azioni 1, 3 e 4) saranno prese dalla Commissione delle Comunità europee.

Le decisioni riguardanti l'assegnazione di borse di studio ERASMUS a studenti provenienti dalle università del Liechtenstein (azione 2) saranno prese dalle autorità competenti del Liechtenstein in stretta cooperazione con le università partecipanti. A tal fine la Commissione delle Comunità europee fornirà istruzioni alle suddette autorità competenti.

#### *Articolo 8*

Le parti contraenti si impegnano a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno di studenti, insegnanti e amministratori universitari che si spostano fra il Liechtenstein e la Comunità allo scopo di partecipare alle attività cui si riferisce il presente accordo.

#### *Articolo 9*

Il Liechtenstein presenterà alla Commissione, per assisterla nella stesura della sua relazione annuale sul programma ERASMUS e di una relazione sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma, una nota in cui sono descritte le misure adottate dal Liechtenstein al riguardo. Copia di queste relazioni sarà trasmessa al Liechtenstein.

#### *Articolo 10*

Per le procedure di partecipazione, contratti, relazioni da presentare ed altri adempimenti amministrativi per il programma ERASMUS, le lingue da usare saranno le lingue ufficiali della Comunità.

#### *Articolo 11*

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in vigore il trattato che istituisce la Comunità alle condizioni in esso enunciate e, dall'altro, al territorio del Liechtenstein.

#### *Articolo 12*

1. Il presente accordo è stipulato per un periodo di 5 anni accademici successivi alla sua entrata in vigore. Esso può essere rinnovato per un altro periodo di 5 anni previo accordo fra le parti contraenti. Entro la fine del terzo anno accademico successivo alla sua entrata in vigore sarà effettuato un riesame dell'accordo.

2. Qualora la Comunità proceda ad una revisione del programma ERASMUS, il presente accordo può essere rinegoziato o rescisso. Al Liechtenstein sarà notificato l'esatto contenuto del programma riveduto entro una settimana dalla sua adozione da parte della Comunità. Le parti contraenti dovranno notificare a vicenda entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità se viene richiesta una rinegoziazione o una rescissione dell'accordo. In caso di rescissione, le disposizioni pratiche per regolare gli impegni in sospeso saranno oggetto di negoziati fra le parti contraenti.

3. Ciascuna parte contraente può ad ogni momento chiedere una revisione dell'accordo. A tal fine essa presenterà una domanda all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono incaricare il comitato congiunto dell'esame di questa domanda e, se del caso, presentargli raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

#### *Articolo 13*

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure vigenti. Subordinatamente alla reciproca notifica da parte delle parti contraenti del completamento delle procedure necessarie all'uopo, esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica stessa. Tuttavia, qualora tale notifica non sia avvenuta entro la fine di settembre dell'anno considerato, le disposizioni dell'accordo diventeranno operative soltanto con effetto a partire dal secondo anno accademico successivo a detta notifica.

#### *Articolo 14*

Il presente accordo è redatto in duplice copia in danese, neerlandese, inglese, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo e ciascuna di queste versioni farà testo.

---

### ALLEGATO I

#### AZIONE 1

##### **Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea**

1. La Comunità svilupperà ulteriormente la rete europea di cooperazione universitaria stabilita nell'ambito del programma ERASMUS ed intesa a promuovere gli scambi di studenti all'interno della Comunità.

La rete europea summenzionata sarà formata dalle università che, nell'ambito del programma ERASMUS, hanno concluso accordi ed organizzano programmi che prevedono lo scambio di studenti e di docenti con università di altri Stati membri e che assicurano il pieno riconoscimento dei periodi di studio effettuati fuori dall'università di origine.

Lo scopo principale degli accordi interuniversitari è di dare agli studenti di un'università la possibilità di seguire un periodo di studio pienamente riconosciuto in almeno un altro Stato membro, come parte integrante del titolo di studio o della qualifica accademica. Questi programmi comuni potrebbero all'occorrenza prevedere un periodo integrato di preparazione alla lingua straniera, nonché una cooperazione tra docenti e personale amministrativo per preparare le condizioni necessarie allo scambio di studenti ed al riconoscimento reciproco dei periodi di studio effettuati all'estero. Nella misura del possibile la preparazione linguistica dovrebbe essere iniziata nel paese d'origine prima della partenza dello studente.

Si darà priorità ai programmi che prevedono un periodo integrato di studi pienamente riconosciuto in un altro Stato membro. Per ciascun programma comune, ciascuna università partecipante riceverà aiuti fino ad un massimale annuo di 25 000 ecu per un primo periodo massimo di tre anni salvo revisione periodica.

2. Verranno inoltre forniti aiuti per gli scambi di docenti al fine di attuare moduli didattici integrati in altri Stati membri.



3. Verranno inoltre forniti aiuti a progetti comuni di elaborazione di programmi di studio fra università di diversi Stati membri, allo scopo di agevolare il riconoscimento accademico e di contribuire, mediante uno scambio di esperienze e di conoscenze, al processo di innovazione e di miglioramento dei corsi a livello comunitario.
4. Verranno inoltre accordati contributi fino a 20 000 ecu alle università che organizzano programmi didattici intensivi di breve durata, destinati a studenti di più Stati membri. Tale azione avrà carattere complementare.
5. La Comunità assicurerà inoltre un aiuto al personale docente a gli amministratori universitari chiamati a effettuare visite in altri Stati membri, per permettere loro di predisporre programmi di studi integrati con le università di tali Stati membri e per aumentare la loro conoscenza reciproca degli aspetti di formazione nei sistemi d'insegnamento superiore di altri Stati membri. Verranno inoltre assegnate borse per consentire al personale docente di effettuare una serie di conferenze specializzate in più Stati membri.

## AZIONE 2

### Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti

1. La Comunità svilupperà ulteriormente un programma di aiuto finanziario diretto per gli studenti delle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 87/327/CEE, i quali effettuino un periodo di studio in un altro Stato membro. Nello stabilire la spesa globale rispettivamente per le azioni 1 e 2, la Comunità terrà conto del numero di studenti che saranno scambiati all'interno della rete europea di cooperazione universitaria nel corso del suo sviluppo.
2. Le borse di studio concesse nell'ambito del programma ERASMUS saranno gestite dalle autorità competenti degli Stati membri. Tenuto conto dello sviluppo della rete universitaria europea, verrà assegnato ad ogni Stato membro un importo minimo di 200 000 ecu (equivalente a circa 100 borse di studio); il restante importo verrà attribuito ad ogni Stato membro in funzione del numero totale di studenti nelle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2, del numero totale dei giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni in ogni Stato membro, del costo medio del viaggio fra il paese in cui è situata l'università del paese d'origine dello studente e quello dell'università ospite, nonché della differenza fra il costo della vita del paese dell'università d'origine dello studente e quello dell'università ospite.

Inoltre, la Commissione prenderà le misure necessarie per garantire una partecipazione equilibrata fra le varie discipline, per tener conto della domanda di programmi e del flusso degli studenti, nonché per risolvere determinati problemi specifici, in particolare il finanziamento di talune borse di studio che, a causa della struttura dei programmi eccezionali considerati, non possono essere gestite da organismi nazionali. La parte destinata a queste misure non potrà superare il 5 % del bilancio annuale globale attribuito alle borse di studio per studenti.

3. Le autorità competenti degli Stati membri preposte all'assegnazione delle borse accorderanno borse di studio per un importo massimo di 5 000 ecu per studente, per un soggiorno di un anno, alle condizioni seguenti:
  - a) le borse sono intese a compensare le spese supplementari di mobilità, vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale apprendimento della lingua straniera e il maggior costo della vita nel paese ospite (inclusa, se del caso, la spesa supplementare causata allo studente dal fatto di vivere fuori dal suo paese d'origine). Esse non sono destinate a coprire l'intero costo del soggiorno di studio all'estero;
  - b) sarà data la priorità agli studenti che frequentino corsi promossi nell'ambito della rete europea di cooperazione universitaria, ai sensi dell'azione 1, nonché agli studenti che beneficino del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), ai sensi dell'azione 3. Potranno anche essere erogate borse a studenti di corsi per cui siano stati presi accordi particolari al di fuori dell'ambito della rete, un altro Stato membro, purché soddisfino i requisiti di eleggibilità;
  - c) le borse saranno accordate soltanto qualora il periodo di studio da effettuare in un altro Stato membro sia pienamente riconosciuto dall'università di origine dello studente. Tuttavia, tali borse di studio possono anche essere assegnate in via eccezionale qualora il periodo di studio da trascorrere in un altro Stato membro venga pienamente riconosciuto dall'università che rilascia la laurea in tale Stato membro, a condizione che tale disposizione figuri in un accordo interuniversitario concluso in base all'azione 1;

- d) l'università ospite non addebiterà tasse d'iscrizione agli studenti in arrivo; se del caso, i titolari di borse continueranno a pagare le tasse presso le università del loro paese;
- e) le borse saranno accordate per un sostanziale periodo di studi accademici in un altro Stato membro, della durata compresa tra tre mesi ed un anno accademico completo, oppure per un periodo superiore a 12 mesi nel caso di programmi altamente integrati. Di norma non saranno accordate borse nel primo anno di studi universitari;
- f) tutte le borse o prestiti di cui gli studenti beneficiano nel proprio paese continueranno ad essere pienamente erogate nel periodo di studio che essi effettuano presso l'università ospite e per cui ricevono una borsa ERASMUS.

### AZIONE 3

#### **Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio**

Per migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi acquisiti in un altro Stato membro e dei periodi di studio ivi effettuati, la Comunità intraprenderà le seguenti azioni in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri:

1. Misure volte a promuovere il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), su base sperimentale e volontaria, in modo da permettere agli studenti che stanno frequentando o hanno terminato corsi di istruzione o formazione superiore di beneficiare di crediti accademici per corsi di tale natura seguiti presso le università di altri Stati membri. Alle università che partecipano al sistema pilota saranno erogati, in numero limitato, contributi annui fino a 20 000 ecu.
2. Misure volte a promuovere lo scambio a livello comunitario di informazioni sul riconoscimento accademico dei diplomi conseguiti e dei periodi di studio effettuati in un altro Stato membro, in particolare mediante l'ulteriore sviluppo della rete comunitaria europea dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi; a tali centri si erogheranno contributi annui fino a 20 000 ecu per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare mediante un sistema informatizzato di scambio di dati.

### AZIONE 4

#### **Provvedimenti complementari intesi a promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità**

1. I provvedimenti complementari sono intesi a finanziare:
  - aiuti ad associazioni e consorzi di università, personale docente, amministratori o studenti operanti su base europea, in particolare per divulgare, all'interno della Comunità, le iniziative in settori specifici di formazione;
  - pubblicazioni che facciano conoscere quali siano le possibilità di studio e d'insegnamento negli altri Stati membri o che richiamino l'attenzione sugli sviluppi importanti e sui modelli innovatori della cooperazione interuniversitaria della Comunità;
  - altre iniziative volte a promuovere la cooperazione interuniversitaria nella Comunità nel campo della formazione professionale;
  - misure atte ad agevolare la divulgazione delle informazioni sul programma ERASMUS;
  - premi ERASMUS della Comunità europea da attribuire a studenti, personale docente, università o progetti ERASMUS che abbiano apportato un contributo di rilievo allo sviluppo della cooperazione interuniversitaria nella Comunità.
2. Il costo dei provvedimenti attuati ai sensi dell'azione 4 non supererà il 5 % degli stanziamenti annui previsti per il programma ERASMUS.

*ALLEGATO II***Regole finanziarie***Articolo 1*

Troverà applicazione il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare alla gestione degli stanziamenti.

*Articolo 2*

All'inizio di ciascun anno, o ogni volta che il programma ERASMUS sia sottoposto ad una revisione comportante un aumento dell'importo iscritto nel bilancio della Comunità ai fini della sua attuazione, la Commissione invierà al Liechtenstein una richiesta di fondi di importo corrispondente al suo contributo ai costi di cui al presente accordo.

Questo contributo sarà espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

Il Liechtenstein verserà il suo contributo ai costi annui derivanti dall'accordo in conformità della richiesta di fondi ed entro e non oltre un mese dalla trasmissione della richiesta di fondi. Ogni ritardo nel pagamento del contributo comporterà la corrisponsione di interessi da parte del Liechtenstein sull'importo in sospeso dalla scadenza convenuta. Il tasso di interesse corrisponderà al tasso applicato da FECOM per il mese della scadenza convenuta, per le sue operazioni in ecu (\*) aumentato di 1,5 punti percentuali.


---

(\*) Tasso pubblicato mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**Lussemburgo**



- DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA** (seconda edizione)  
**L'obiettivo di una politica europea dei consumatori**  
di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm × 25 cm  
ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C  
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu  
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

- IL 1992 E OLTRE**  
di John Palmer

La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm × 25 cm  
ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C  
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu  
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



- OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO**  
di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm × 25 cm  
ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C  
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu  
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:  
**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee**  
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome: .....

Indirizzo: .....


..... Tel.: .....

Data: ..... Firma: .....



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
Lussemburgo**

**GUIDA DELLE PROFESSIONI  
NELLA PROSPETTIVA  
DEL GRANDE MERCATO**



**GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO**

di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors

Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzarsi con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.

251 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8069-5 — N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ —  
INGRESSO E SOGGIORNO**

di Jean-Claude Séché



Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.

69 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8662-6 — N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



**L'OCCUPAZIONE IN EUROPA 1990**

Il rapporto «L'occupazione in Europa — 1990» è il secondo di una serie di pubblicazioni annuali. Esso si propone di raggiungere un vasto pubblico all'interno degli Stati membri comprendente l'industria e il commercio, i sindacati, i gruppi d'interesse ed i governi. Vengono in esso esaminate molteplici questioni nel settore dell'occupazione: la Comunità è considerata come un «insieme eterogeneo» che è opportuno inquadrare nel contesto mondiale che le è proprio. Vengono infine discusse le implicazioni delle analisi in termini di strategie di sviluppo.

172 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-826-1519-7 — N. di catalogo CE-59-90-877-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 11,25 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee**  
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome: .....

Indirizzo: .....

..... Tel.: .....

Data: ..... Firma: .....

